



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DIVISIONE MOBILITA'

ATTO N. DD 5945

Torino, 23/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLE DETERMINE N.4116/2022 E N. 4172/2022 E ATTI E DOCUMENTI DELLA "PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MEZZI INNOVATIVI DI MICRO MOBILITA' A PROPULSIONE ELETTRICA (MONOPATTINI) SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO". CONTESTUALE INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE E SCHEMA DI CONVENZIONE. ULTERIORE PROROGA SCADENZA SPERIMENTAZIONE AL 31/01/2023. APPROVAZIONE.

Premesso che:

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 06/09/2022 sono state approvate le linee di indirizzo per l'individuazione di operatori interessati al servizio di noleggio monopattini elettrici sul territorio della Città di Torino, facendo riferimento all'Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Torino pubblicato nell'ottobre 2020, nell'ottica di garantire nell'area metropolitana l'omogeneità del servizio e delle regole di coordinamento in continuità con i Comuni limitrofi partecipanti.
- con la Determinazione Dirigenziale del 08/09/2022 n. 4116, modificata con Determinazione Dirigenziale del 12/09/2022 n. 4172, è stato approvato il Disciplinare per i servizi in *sharing* con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino;
- successivamente è stato pubblicato, con scadenza al 30/09/2022, il relativo avviso per l'individuazione degli operatori da autorizzare allo svolgimento del servizio noleggio monopattini elettrici a partire dal 01/11/2022 avente oggetto "INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MEZZI INNOVATIVI DI MICRO MOBILITA' A PROPULSIONE ELETTRICA (MONOPATTINI) SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO";
- con ricorsi al TAR Piemonte del 6/10/2022 e del 4/11/2022, due operatori del settore hanno impugnato l'Avviso suddetto ed i suoi atti presupposti (tra cui la Deliberazione GC n. 588/2022 di approvazione delle linee di indirizzo per l'individuazione di operatori noleggio monopattini elettrici) prospettando entrambi la presenza nella procedura di una clausola immediatamente

escludente consistente nel requisito di “non avere contenziosi in essere con la Città Metropolitana di Torino e con le Amministrazioni comunali interessate”;

- con determinazione DD n. 5153 del 25/10/2022 è stata sospesa per 30 giorni la procedura di cui all'avviso in oggetto al fine di svolgere i più opportuni approfondimenti.

Considerato che:

- valutati i motivi di ricorso nonché i quesiti presentati durante la pubblicazione dell'Avviso, ferma la Delibera della Giunta Comunale n. 588 del 06/09/2022 contenente le linee di indirizzo per l'individuazione di operatori interessati al servizio di noleggio monopattini elettrici sul territorio della Città di Torino, è sorta l'esigenza di annullare d'ufficio gli atti della procedura in essere a partire dalla Determinazione Dirigenziale del 08/09/2022 n. 4116, modificata con Determinazione Dirigenziale del 12/09/2022 n. 4172 e, contestualmente, di approvare l'indizione di una nuova procedura, approvando nuovamente Disciplinare e schema di Convenzione. Nello specifico, è stato verificato che il requisito di ammissione alla procedura di “non avere contenziosi in essere con la Città Metropolitana di Torino e con le Amministrazioni comunali interessate”, contenuto nell'Avviso pubblicato dalla Città Metropolitana nell'ottobre 2020, richiamato dal Disciplinare della Città di Torino, poteva prestarsi a interpretazioni restrittive della partecipazione. L'annullamento in via di autotutela della procedura e la sua contestuale riedizione vengono, quindi, disposti nel perseguimento dell'interesse pubblico consistente nel garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva;

- analogamente e per gli stessi motivi, con DD n. 6115 del 14/11/2022 la Città Metropolitana di Torino ha modificato il proprio precedente Avviso, annullando la predetta clausola.

- in occasione della nuova approvazione del Disciplinare e dello schema di Convenzione, si ritiene di apportare anche alcune minime specificazioni, ritenendole utili per la migliore gestione della fase esecutiva, con particolare riguardo all'interoperabilità del servizio tra il comune di Torino ed i comuni confinanti, alle modalità dell'implementazione delle proposte aggiuntive, innovative e servizi offerti e alla gestione della graduatoria degli operatori. Si è quindi redatto un nuovo Disciplinare che ha recepito tutto quanto sopra evidenziato. Si sono poi apportate modifiche non sostanziali allo schema di Convenzione approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 06/09/2022, all'art. 4 lettera t) recependo quanto modificato nel Disciplinare, e all'art. 6 lettera g) e all'art. 7.

In particolare, nell'ottica di meglio garantire l'interoperabilità del servizio in *sharing* di monopattini tra i comuni confinanti e rilevato che nell'Avviso non veniva esplicitamente richiesto agli operatori economici il collegamento dei servizi tra un comune e l'altro, poiché uno dei criteri selettivi richiesti per la scelta degli operatori riguarda l'aver attivato il servizio in comuni confinanti, si è ritenuto opportuno richiedere a ciascun operatore l'impegno a garantire la continuità del servizio tra i comuni. Per quanto riguarda l'implementazione delle proposte aggiuntive, innovative e servizi offerti si è deciso di inserire un termine massimo entro cui ciascun operatore deve rendere operative le proposte offerte.

Si è poi rilevato che il precedente Disciplinare non era sufficientemente chiaro circa le modalità di gestione della graduatoria, sia in fase di formazione della stessa sia per quanto riguarda la sostituzione di un operatore che dovesse cessare dal servizio. Pertanto, nella fase di formazione della graduatoria si è introdotto il criterio del sorteggio in caso di parità dei punteggi assegnati; mentre nel caso di diminuzione del numero di operatori si è inserita la facoltà per l'Amministrazione di riaprire la selezione.

- Infine, ritenuto di annullare la procedura di “Individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in *sharing* a flusso libero con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino” approvata con la Determinazione Dirigenziale del 08/09/2022 n. 4116, modificata con Determinazione Dirigenziale del 12/09/2022 n. 4172, è opportuno prorogare il servizio attualmente prestato dagli operatori come da Determinazione Dirigenziale n. 5153 in data 25/10/2022, con ulteriore proroga fino al 31/01/2023,

tale da consentire l'avvio del servizio con gli operatori che verranno successivamente selezionati.

Dato atto che:

- con note N. prot. 19673, 19676, 19675, 19677, 19666, 19663, 19670, 19672, 19660, 19662 e 19668 del 14/11/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio e di riedizione della procedura di "individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in *sharing* a flusso libero con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino" a coloro che avevano trasmesso istanza entro il 30/09/2022 e, comunque, gli operatori ricorrenti;
- entro il termine indicato sono pervenute le osservazioni di un operatore (prot. n. 20050 del 17/11/2022), con cui è stato chiesto all'Amministrazione di riavviare il procedimento "*addivenendo entro i termini previsti dalla legge alla redazione della graduatoria e alla assegnazione del servizio agli operatori utilmente ivi collocati*", sostenendo:
 - o la inammissibilità e infondatezza del motivo di ricorso con cui l'operatore ricorrente contesta requisito di partecipazione contenuto nella clausola in questione;
 - o nessun rischio di restrizione della concorrenza sussisterebbe in concreto poiché "*consta che tutti gli operatori interessati abbiano presentato domanda senza soffrire alcun effetto escludente per via della clausola in parola*";
 - o l'illegittimità (atipicità) della sospensione della procedura selettiva;
 - o l'opportunità, se del caso, di ricorrere alla convalida dell'atto nullo ai sensi dell'art. 21 *nonies* l. n. 241/1990 piuttosto che all'annullamento e alla riedizione di nuova procedura;
 - o che le ulteriori modifiche preannunciate comporterebbero che l'atto in esame sia solo apparentemente di annullamento mentre sarebbe una revoca.

Ritenuto che le sopra sintetizzate osservazioni non sono condivisibili poiché:

- l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione è quello della massima partecipazione alla procedura selettiva e indipendentemente da ogni giudizio sulla ammissibilità/fondatezza o meno della censura in sede giudiziaria, la riedizione della procedura selettiva senza tale clausola risponde a questa primaria esigenza. Le iniziative ricorsuali hanno, infatti, messo in luce che il requisito di partecipazione in essa contenuto poteva prestarsi a interpretazioni restrittive della concorrenza e, pertanto, l'Amministrazione ha ritenuto, concordemente con la Città Metropolitana di Torino, di eliminarla dando corso a una nuova procedura;
- il dovere di salvaguardare e garantire il rispetto del principio della massima partecipazione è imposto in astratto senza che rilevino indagini aprioristiche (peraltro di parte e formulate in via del tutto ipotetica) sulle risposte del mercato, tanto più se, come nel caso in esame, trattasi di mercato di recente formazione ed in continua evoluzione;
- l'annullamento e l'indizione della nuova procedura è certamente misura idonea a perseguire il fine della massima partecipazione soprattutto nel caso in cui, come in quello attuale nel corso della procedura precedentemente avviata erano già state aperte e valutate le varie istanze di partecipazione;
- non sono altresì accoglibili le osservazioni rispetto alle minime modifiche preannunciate che hanno carattere marginale rispetto all'impianto della procedura di selezione, espressamente fatto salvo. Esse inoltre riguardano per lo più aspetti di maggior specificazione di previsioni già presenti in relazione alla fase esecutiva;
- sono estranee all'oggetto del presente procedimento le osservazioni sulla sostenuta atipicità della sospensione del procedimento di selezione assunta dalla Città; sospensione comunque contenuta nel tempo e legittima in quanto orientata alla massima trasparenza e al rispetto del principio di buona fede e correttezza nei confronti dei partecipanti.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse e ferma la Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 06/09/2022:

1. di annullare d'ufficio in via di autotutela la Determinazione Dirigenziale del 08/09/2022 n. 4116, modificata con Determinazione Dirigenziale del 12/09/2022 n. 4172, avente ad oggetto la procedura di "Individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in *sharing* a flusso libero con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino" e i successivi atti, provvedimenti e documenti;
2. di prorogare il servizio attualmente in corso fino al 31/01/2023 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5153 in data 25/10/2022;
3. di indire nuova procedura di "Individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in *sharing* a flusso libero con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino";
4. di riapprovare il Disciplinare per "Individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in *sharing* a flusso libero con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino", allegato 1;
5. di riapprovare lo Schema di Convenzione, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 06/09/2022, a cui sono state apportate modifiche non sostanziali come indicato in premessa, allegato 2;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per l'Amministrazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Aperta";
8. di dare atto che il presente provvedimento, per la sua particolare natura, non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città;
9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Bruna Cavaglia'